



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



PROGRAMMA NAZIONALE FEAMPA 2021/2027

NOTA METODOLOGICA

Indicazioni sull'attuazione di investimenti relativi alla flotta
peschereccia ed alle imprese di pesca

Approvata dal Tavolo Istituzionale
con nota prot. 278272 del 19/06/2025

Premessa

La presente nota metodologica ha l'obiettivo di fornire un supporto all'attuazione di interventi che riguardano le imprese di pesca, indipendentemente dalla priorità del Programma Nazionale finanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2021-2027 (PN FEAMPA) in cui l'operazione ricade. La nota potrà essere aggiornata in caso di nuove richieste di parere o specificazioni che pervengono dagli Organismi Intermedi (OO.II.). Nell'ambito dell'attuazione di interventi che riguardano la flotta peschereccia, sia con investimenti su imbarcazioni da pesca che per quelli realizzati da imprese di pesca, occorre preliminarmente definire le due categorie che determinano l'aliquota massima di intensità di aiuto, così come riportato nell'allegato III del Reg. (UE) n. 2021/1139, nonché l'ammissibilità di un peschereccio nel caso di primo acquisto, aumento di stazza di sicurezza e sostituzione motore.

Piccola Pesca Costiera (PPC)

Nelle disposizioni attuative del PN FEAMPA 2021-2027 è stata definita "Piccola Pesca Costiera" quella praticata da pescherecci che operano nei mari e nelle acque interne di **lunghezza fuori tutto (ft) inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15, che non utilizzano gli attrezzi trainati**, come definiti nella Tabella 3 dell'Allegato al Regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio o analogamente nella Tabella 3 del Regolamento (UE) n. 741 del 2014 della Commissione e che modifica il Reg. (UE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria; a tal proposito, nelle disposizioni attuative sono definiti anche:

- la Lunghezza fuori tutto di un'imbarcazione da pesca: si intende quella Comunitaria riportata sulla Licenza da Pesca, ovvero quella presente sull'attestazione provvisoria;
- la Pesca nelle acque interne: si intendono le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi.

Pescherecci non di piccola pesca costiera

Tutti i pescherecci che non rientrano nei parametri di cui al paragrafo precedente non possono essere considerati quali imbarcazioni di Piccola Pesca Costiera.

Quesiti

In relazione alla definizione data si pongono alcune domande cui occorre dar riscontro:

1. *Essendo stato abrogato il Reg. (UE) n. 1799/2006, è ancora valida la classificazione degli attrezzi riportati nella Tabella 3?*

Il Reg. (UE) n. 1799/2006 ha perso la sua validità il 31/01/2017, quindi prima dell'approvazione del PN FEAMPA 2021-2027, ma è stata ritenuta idonea per scelta dell'AdG la classificazione degli attrezzi da pesca riportata in Tabella 3 ai fini della categorizzazione delle tipologie di attrezzi trainati, utilizzata anche nel rilascio delle licenze da pesca. Si evidenzia infine che il Reg. (UE) n. 741 del 2014 relativo alla modifica del Reg. (UE) n. 26 del 2004, nella Tabella 3 riporta la stessa codifica degli attrezzi.

2. *Alcuni degli attrezzi riportati nella Tabella 3 del Reg. (UE) n. 1799/2006, potrebbero non contenere tutte le fattispecie di attrezzi riportati in licenza?*

Generalmente i codici degli attrezzi da pesca riportati sulle licenze di pesca sono quelli riportati nella Tabella 3 del citato regolamento, purtuttavia per eventuali difformità occorre valutare in quale delle tre categorie ricade l'attrezzo: attrezzi trainati indicati con la lettera T, mobili indicati con la lettera M e fissi indicati con la lettera S. Ad esempio, se sulla licenza, ovvero sull'attestazione provvisoria, è riportato un attrezzo sciabica non rientrante nelle 4 categorie di sciabiche indicate nella citata tabella 3 è, comunque, da considerarsi attrezzo trainato.

3. *In alcune marinerie, potrebbe accadere che per qualche pesca speciale (es. bianchetto, rossetto, etc.) si autorizza, per un **breve periodo di tempo**, l'uso di attrezzi classificati quali trainati (T), non presenti in licenza. In questo caso è possibile considerare l'imbarcazione quale barca di piccola pesca?*

Nel caso in cui l'attrezzo trainato per effettuare la pesca speciale (per lo più sciabica e lampara) è autorizzato per un breve periodo in quanto non riportato in licenza, il richiedente per ottenere un contributo pubblico del 100% sull'operazione ammessa non può più utilizzare tale attrezzo trainato; indipendentemente da eventuali autorizzazioni di pesche speciali, qualora l'attrezzo trainato è riportato in licenza quale attrezzo principale o secondario, il richiedente dovrà rinunciare all'attrezzo/i trainato/i in licenza per l'ottenimento di un contributo pubblico pari al 100% della spesa ammessa. In quest'ultimo caso, il richiedente per l'ottenimento di tale tasso di contribuzione dovrà, in fase di presentazione dell'istanza, richiedere al MASAF, ed informare contestualmente l'O.I., la possibilità di ottenere il nulla osta per eliminare dalla licenza di pesca tutti gli attrezzi trainati. Ad avvenuto inserimento in graduatoria, in posizione utile, prima di emettere il relativo atto di concessione, l'istante dovrà presentare l'avvenuta cancellazione degli attrezzi trainati dalla propria licenza di pesca ovvero attestazione provvisoria.

4. *Riscontro quesito pervenuto con mail del 08/01/2025 della Regione Liguria in merito alla richiesta di chiarimenti sui Criteri di Ammissibilità per l'adeguamento alle misure tecniche dei piani sui demersali area Westmed e Adriatico, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.1, Azione 1, Intervento 111102 – Operazioni: 54 - Investimenti in dispositivi di sicurezza, 55 - Investimenti per migliorare le condizioni di lavoro e 66 – Altro (economico).*

In riferimento al quesito trasmesso via mail in data 08/01/2025 dalla Regione Liguria circa l'ammissibilità delle operazioni a valere sull'intervento 111102 relative ad investimenti su imbarcazioni da pesca di lunghezza ft compresa tra 10 e 12 m ed operanti nelle GSA 9,10 e 11 e in 17 e 18, prevalentemente dedite alla pesca di nasello con i sistemi GNS e LLS, si premette che il sostegno per l'adeguamento del peschereccio è condizionato all'adesione delle misure tecniche dei relativi piani sui demersali area Westmed ed Adriatico.

Al riguardo, si rammenta che il piano Westmed è disciplinato dal Reg. (UE) n. 2019/1022 del 20 giugno 2019. La Commissione Europea emana annualmente un regolamento recante le indicazioni

sulle possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici. Nel caso del Mediterraneo occidentale (GSA 8,9,10, e 11) a tutela degli stock demersali viene stabilito uno sforzo di pesca massimo (espresso in giorni di pesca) per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangari.

Ai fini della presentazione dell'istanza a valere sull'intervento 111102, per le imbarcazioni operanti nella GSA 8,9,10 e 11 di lunghezza ft compresa tra 10 e 12, prevalentemente dedite alla pesca del nasello con i sistemi GNS o LLS, la condizione per l'applicazione del criterio relativo al rispetto delle misure tecniche previste dal piano Westmed si sostanzia nella verifica dei sistemi GNS o LLS quale attrezzo principale dichiarato nella licenza di pesca, ovvero nell'attestazione provvisoria.

Si chiarisce, inoltre, che le imbarcazioni di cui sopra ammesse al contributo FEAMPA saranno tenute a rispettare le misure tecniche previste nell'ambito delle "Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati "reti a strascico a divergenti (OTB)", "reti gemelle a divergenti (OTT)" e/o "sfogliare – rapidi (TBB)" – Annualità 2025 (il documento sarà pubblicato dall'ufficio competente prossimamente)" ed in particolare le indicazioni per l'interruzione temporanea obbligatoria continuativa che, a titolo puramente dimostrativo, per l'anno 2024, sono state disposte dal 01 ottobre al 30 ottobre 2024 per le unità operanti con attrezzi da traino nella GSA 9 (Liguria).

In altre parole, un'imbarcazione di lunghezza ft compresa tra 10 e 12 m, operante nella GSA 9, riportante in licenza quale attrezzo principale GNS O LLS, ammessa a contributo nell'ambito dell'intervento 111102, dovrà rispettare un periodo di fermo tecnico di pesca al nasello con i sistemi GNS e LLS di periodo equivalente a quello indicato nel Decreto della Direzione Generale in materia di interruzione temporanea dell'attività di pesca per la GSA 9.

Si chiarisce che il rispetto del fermo tecnico dura per tutto il periodo di stabilità dell'operazione ma, in tale periodo di fermo, l'imbarcazione è comunque autorizzata alla cattura di altre specie target. Infine, relativamente al controllo, si evidenzia che sia dai documenti fiscali, che dai log book cartacei o elettronici, è possibile valutare l'attività di pesca svolta dall'imbarcazione nel periodo di fermo tecnico previsto per quell'anno specifico.

5. *Nel caso in cui l'operazione è presentata da un'impresa di pesca e l'investimento non riguarda lavori o acquisto attrezzature su imbarcazioni da pesca quale tasso di contribuzione occorre applicare se l'impresa gestisce sia imbarcazioni di PPC che non?*

Prudenzialmente nel caso di specie si ritiene non applicabile la deroga di cui alla riga 7 dell'Allegato III del Reg. (UE) n. 2021/1139, pur tuttavia ove si ritenga possibile assicurare che il maggiore contributo di cui alla citata riga ricada completamente sulla parte dei soci dell'impresa che operano nell'ambito del settore della PPC, allora si ritiene ammissibile erogare un contributo pubblico pari al 100% della spesa ammessa.

6. *Riscontro quesito sulla richiesta prot.n. 0544891 del 23/10/2024 FVG in merito a chiarimenti per gli investimenti a bordo nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.1, Azione 3, Intervento 111302 – Operazioni 04 e 54.*

Con riferimento alla richiesta di parere di cui al protocollo n° 0544891 trasmessa in data 23/10/2024 da codesto Organismo Intermedio, si chiarisce quanto già discusso nella riunione del Coordinamento delle Regioni, ed in particolare:

- in merito al primo punto sulla possibilità di ammettere le spese di acquisto di GPS e *plotter* al fine di migliorare la navigazione del peschereccio nell'ambito dell'operazione 04 (*Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo motori*):
 - ✓ si ritiene non ammissibile l'acquisto di sistemi GPS e *plotter* in quanto non ricadenti nell'ambito di investimenti ammissibili per i dispositivi di sicurezza e/o di quelli per migliorare la navigazione. A tal proposito si evidenzia che tra le spese non ammissibili rientrano quelle che aumentano la capacità di pesca del peschereccio, così come previsto all'art.13, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1139. L'utilizzo del GPS favorisce il possibile incremento della capacità di pesca di una unità, in quanto tale apparecchiatura interfacciata con sistemi di ricezione è in grado di rilevare la strumentazione da pesca (es. radioboie per le attività dei palangari, e della circuizione con FAD ecc.), ovvero individuare secche a largo per la pesca sui banchi profondi, ovvero interfacciato al sistema di navigazione automatica offre la possibilità di riprodurre tracciati di pesca già effettuati, come nel caso di sistemi a traino. Tutte attività riconducibili quindi a una funzione diversa da quella esplicitata nella scheda di azione 3 – O.S. 1.1, operazione 04;
- in merito al secondo punto sull'ammissibilità delle spese di acquisto di apparati radar in riferimento alle operazioni 04 (*Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo motori*): e 54 (*Investimenti in dispositivi di sicurezza*):
 - ✓ si ritengono ammissibili, nell'ambito dell'operazione 54 - *Investimenti in dispositivi di sicurezza*, così come riportato nella Scheda di Azione 3 – Obiettivo specifico 1.1, gli investimenti per i sistemi radar ARPA (*Automatic Radar Plotting Aid*). A tal proposito al paragrafo 4.3, comma 7 della sopracitata scheda di azione, specifica, l'ammissibilità per l'acquisto e l'installazione di sistemi di recupero dell'uomo in mare per cui sono ammessi a cofinanziamento sistemi elettronici di tipo ARPA fermo restando il rispetto delle condizioni come previsto nell'ambito dell'operazione 54. Inoltre, il citato punto 7 specifica anche che, nel caso di imbarcazioni autorizzate alla pesca con palangari per tonno rosso, o pesce spada ovvero alalunghe l'acquisto dell'ARPA è ammesso a condizione che il peschereccio sia già dotato di un

altro radar funzionante, indipendentemente dalle dotazioni di sicurezza previste per quelle imbarcazioni.

ALLEGATI

- Principali documenti di bordo, dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio

PRINCIPALI DOCUMENTI DI BORDO, DOTAZIONI DI SICUREZZA E MEZZI DI SALVATAGGIO

PREMESSE

Il presente documento si pone l'obiettivo di fornire una serie di indicazioni utili ai soggetti attuatori delle azioni a valere sul PN FEAMPA 2021-2027 finalizzate ad individuare sia i documenti di bordo dei pescherecci atti a valutarne i limiti operativi, che le dotazioni di sicurezza minime obbligatorie per le principali categorie di pesca in acque marittime. Il documento individua una serie di norme a supporto dell'analisi effettuata che potrebbero anche subire variazioni nel periodo 2021-2027, nel qual caso il documento dovrà essere modificato/integrato.

Si precisa, come indicato nelle voci di spese non ammissibili del FEAMPA 2021/2027 di cui all'art. 13 del Reg. (UE) n. 2021/1139, non rientrano tra le spese ammissibili tutti gli investimenti che comportano un aumento dello sforzo di pesca.

PRINCIPALI DOCUMENTI DI BORDO

Di seguito si riportano i principali documenti di bordo previsti per l'attività di pesca per le imbarcazioni che esercitano la pesca costiera, ravvicinata e locale, nonché quelle maggiori o d'altura

➤ **Nel caso di imbarcazioni di pesca costiera, ravvicinate e locale:**

- **Carte di bordo**
 - a) Licenza di navigazione
 - b) Licenza di pesca
 - c) Ruolino equipaggio
 - d) Licenza di pesca/Attestazione provvisoria
 - e) Licenza apparato radio per le imbarcazioni autorizzate alla pesca oltre le 3 miglia nautiche (il tipo di apparato radio varia in relazione alla distanza dalla costa)
 - f) Licenza EPIRB per le imbarcazioni che esercitano oltre le 6 miglia nautiche
 - g) Test AIS - (*per unità aventi Lft > 15m - annuale*)
 - h) Test BlueBox - (*per unità aventi Lft > 12 m*)
- **Certificati Tecnici**
 - i) Certificato di navigabilità (*per unità aventi T.s.l. > 25 se sprovviste di Certificato di Classe*)
 - j) Annotazioni di sicurezza (*per unità aventi T.s.l. < 25 - All.1 della presente nota*)
- **Libri di bordo**
 - k) Giornale di bordo (logbook) – (*cartaceo o elettronico se pertinente*)
- **Documenti sanitari**
 - l) Documenti sanitari – (es. Certificato cassetta medicinali: Tabella A per pesca ravvicinata entro 40 miglia; Tabella D per pesca costiera locale e ravvicinata entro le 20 miglia – Decreto 01 ottobre 2015)
 - m) Certificato stabilimento di produzione primaria
 - n) Certificato HACCP

➤ **Nel caso di imbarcazioni maggiori o d'altura - (art.136 Codice della navigazione):**

- **Carte di bordo**

- a) Atto di Nazionalità
- b) Ruolo equipaggio
- c) Licenza di pesca

- **Certificati Tecnici**

- d) Certificato di navigabilità (*per unità aventi T.s.l. > 25 se sprovviste di Certificato di Classe*)
- e) Certificato di stazza
- f) Certificato di classe
- g) Certificato di bordo libero/Prove di stabilità – (*se pertinente*)
- h) Certificato Gru
- i) MARPOL
- j) Test AIS
- k) Test EPIRB

- **Libri di bordo**

- l) Giornale nautico
- m) Giornale di macchina
- n) GMDSS Logbook
- o) Piano di Sicurezza – Giornale di Sicurezza
- p) Giornali antincendi
- q) Registro infortuni
- r) Registro carico/scarico olii usati
- s) Registro carico/scarico olii e carburanti
- t) Giornale radiotelegrafico / Verbale radio – (*se pertinente*)

- **Documenti sanitari**

- u) Documenti sanitari – (*es. Certificato cassetta medicinali: Tabella B per pesca mediterranea; Tabella C per pesca oceanica – Decreto 01 ottobre 2015; Esenzione Sanificazione; Acque Potabili; ecc.*)
- v) Certificato HACCP
- w) Registro rifiuti

Art. 169 – Codice della navigazione: Per i pescherecci d'altura il libro Giornale Nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilità, parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera devono dotarsi del giornale di pesca o logbook.

DOTAZIONI DI SICUREZZA E MEZZI DI SALVATAGGIO

Di seguito si riportano le dotazioni di sicurezza obbligatorie per classi di lunghezza di imbarcazioni, per tonnellate di stazza lorda misurata in TSL e per distanza dalla costa indicate in miglia nautiche (nm). La norma di riferimento per la pesca costiera locale e ravvicinata è data dal **Decreto legislativo 5 agosto 2002 n. 218 (ss.mm.ii.) – Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera** – che disciplina le norme di sicurezza da applicarsi alle navi che esercitano la pesca costiera, ravvicinata e locale, fatto salvo quanto previsto dal d. lgs. 541/1999, per le navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 24 mt, nella misura in cui a queste ultime si applica tale normativa.

Si riportano i principali servizi cui i pescherecci sono classificati e per questi sono individuate le dotazioni di sicurezza minimi obbligatori:

1. Pesca costiera locale entro le 3 miglia e per unità di lunghezza inferiore a 10 m f.t.
2. Pesca costiera locale
3. Pesca costiera ravvicinata
4. Pesca d'altura

1. PESCA COSTIERA LOCALE - ECCEZIONI AL D.M. 5 agosto 2022 n. 218

Tabella 1: dotazioni pesca costiera locale-eccezioni

Classi: • Navi a vela non provviste di motore con vela <14mq; • Navi a remi <10m; • Navi a motore < 3t.s.l.; • Navi a galleggianti di 5° categoria destinati stabilmente al servizio impianti da pesca realizzati all'interno di lagune, nelle foci dei fiumi e nelle rade a prescindere dalla stazza (D.M. 231/04).	PESCA COSTIERA LOCALE (ENTRO LE 3 MIGLIA DALLA COSTA) Unità < 10 mt ECCEZIONI AL D.M. 5 agosto 2022 n. 218
Cintura di salvataggio (strisce riflettenti, luce e fischietto). N° 1 per ogni delle persone a bordo. (art. 13 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218)	X
N° 1 - Salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno mt. 30. Ad eccezione delle imbarcazioni operanti entro 1 miglio dalla costa. (art. 14 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218)	X
Mezzi antincendio / estintori (art. 16 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218) . Tutte le navi devono essere munite degli estintori a schiuma o a polvere o a CO2 indicati nella tabella dell'art. 16 del decreto del 5 agosto 2002 n. 218.	N° 1 estintore da 13 B (se a motore)
Scandaglio a mano	X
Ancora efficiente, con cavo di lunghezza non inferiore a 50 mt	X
Fanali regolamentari	X
Pompa di esaurimento	X
Dispositivi di segnalazione	X
Bussola magnetica normale	X

2. PESCA COSTIERA LOCALE

Tabella 2: dotazioni pesca costiera locale

	PESCA COSTIERA LOCALE		
	Entro le 3 miglia	Entro le 6 miglia	Entro le 12 miglia
Cintura di salvataggio (strisce riflettenti, luce e fischietto). N° 1 per ogni delle persone a bordo. (art. 13 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218)	X	X	X
N° 1 - Salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno mt. 30 (navi di LFT < 24 mt.). Ad eccezione delle imbarcazioni operanti entro 1 miglio dalla costa. (art. 14 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218)	X	X	X
N° 2 - Salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno mt. 30 (navi di LFT = o > 24 mt.). (art. 14 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218)	X	X	X
N° 1 - Salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e boetta fumogena (navi di 10 mt < LFT < 24 mt.). (art. 14 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218)	X	X	X
N° 2 - Salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e boetta fumogena (navi di LFT = o > 24 mt.). (art. 14 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218)	X	X	X
Mezzi antincendio / estintori (art. 16 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218). Tutte le navi devono essere munite degli estintori a schiuma o a polvere o a CO2 indicati nella tabella dell'art. 16 del decreto del 5 agosto 2002 n. 218.	N° 1 estintore da 13 B (se a motore)	Potenza totale (Kw) < o = 74 N° 1 estintore da 34 B in prossimità dell'apparato motore; N° 1 a CO2 da 13 B in plancia; N° 1 da 13 B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti	Potenza totale (Kw) < o = 74 N° 1 estintore da 34 B in prossimità dell'apparato motore; N° 1 a CO2 da 13 B in plancia; N° 1 da 13 B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti
		Potenza totale (Kw) = o > 74 N° 2 estintore da 34 B in prossimità dell'apparato motore; N° 1 a CO2 da 13 B in plancia; N° 1 da 13 B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti	Potenza totale (Kw) = o > 74 N° 2 estintore da 34 B in prossimità dell'apparato motore; N° 1 a CO2 da 13 B in plancia; N° 1 da 13 B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti
Scandaglio a mano	X	X	X
Ancora efficiente, con cavo di lunghezza non inferiore a 50 mt	X	X	X
Fanali regolamentari	X	X	X
Pompa di esaurimento	X	X	X
Dispositivi di segnalazione	X	X	X
Bussola magnetica normale	X	X	X
Segnali di soccorso		N° 4 razzi a paracadute a luce rossa; N° 2 segnali a luce rossa	N° 6 razzi a paracadute a luce rossa; N° 3 segnali a luce rossa
Mezzo di governo ausiliario indipendente dal dispositivo di governo primario		X	X
Tabella dei segnali di salvataggio		X	X
Bandiera da segnalazione corrispondente al proprio nominativo internazionale		X	X
Carte nautiche (della zona in cui si opera)		X	X
Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	Nessun obbligo entro le 3 miglia (art. 12 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218)	100% persone a bordo, secondo l'art. 11 comma 1 e 2 del Decreto 5 agosto 2022 n. 218.	100% persone a bordo, secondo l'art. 11 comma 1 e 2 del Decreto 5

			agosto 2022 n. 218.
Dispositivo automatico di sganciamento idrostatico (se le zattere sono munite di cinghia di ritenuta)		X	X
Apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)		100% persone a bordo, secondo l'art. 11 comma 1 e 2 del Decreto 5 agosto 2022 n. 218.	
Valigetta pronto soccorso (Decreto 01 ottobre 2015)	Tabella D	Tabella D	Tabella D
Apparato VHF		X	X
Apparato EPIRB 406 Mhz			X
Apparato AIS	Unità LFT > 15 mt	Unità LFT > 15 mt	Unità LFT > 15 mt
Apparato BlueBox	Unità LFT > 12 mt	Unità LFT > 12 mt	Unità LFT > 12 mt

3. PESCA COSTIERA RAVVICINATA

Tabella 3: dotazioni pesca costiera ravvicinata

	PESCA COSTIERA RAVVICINATA		
	Solo Adriatico	Entro le 20 miglia	Entro le 40 miglia
Cintura di salvataggio (strisce riflettenti, luce e fischietto). N° 1 per ogni delle persone a bordo. (art. 13 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218)	X	X	X
N° 1 - Salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno mt. 30 (navi di LFT < 24 mt.). Ad eccezione delle imbarcazioni operanti entro 1 miglio dalla costa. (art. 14 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218)	X	X	X
N° 2 - Salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno mt. 30 (navi di LFT = o > 24 mt.). (art. 14 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218)	X	X	X
N° 1 - Salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e boetta fumogena (navi di 10 mt < LFT < 24 mt). (art. 14 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218)	X	X	X
N° 2 - Salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e boetta fumogena (navi di LFT = o > 24 mt). (art. 14 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218)	X	X	X
Mezzi antincendio / estintori (art. 16 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218). Tutte le navi devono essere munite degli estintori a schiuma o a polvere o a CO2 indicati nella tabella dell'art. 16 del decreto del 5 agosto 2002 n. 218.	Potenza totale (Kw) < o = 74 N° 1 estintore da 34 B in prossimità dell'apparato motore; N° 1 a CO2 da 13 B in plancia; N° 1 da 13 B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti	Potenza totale (Kw) < o = 74 N° 1 estintore da 34 B in prossimità dell'apparato motore; N° 1 a CO2 da 13 B in plancia; N° 1 da 13 B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti	Potenza totale (Kw) < o = 74 N° 1 estintore da 34 B in prossimità dell'apparato motore; N° 1 a CO2 da 13 B in plancia; N° 1 da 13 B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti
	Potenza totale (Kw) = o > 74 N° 2 estintore da 34 B in prossimità dell'apparato motore; N° 1 a CO2 da 13 B in plancia; N° 1 da 13 B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti	Potenza totale (Kw) = o > 74 N° 2 estintore da 34 B in prossimità dell'apparato motore; N° 1 a CO2 da 13 B in plancia; N° 1 da 13 B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti	Potenza totale (Kw) = o > 74 N° 2 estintore da 34 B in prossimità dell'apparato motore; N° 1 a CO2 da 13 B in plancia; N° 1 da 13 B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti
Scandaglio a mano	X	X	X
Ancora efficiente, con cavo di lunghezza non inferiore a 50 mt	X	X	X
Elenco dei segnali e fari da nebbia	Oltre le 20 miglia		X
Fanali regolamentari	X	X	X
Pompa di esaurimento	X	X	X
Dispositivi di segnalazione	X	X	X
Bussola magnetica normale	X	X	X

Segnali di soccorso	N° 6 razzi a paracadute a luce rossa; N° 3 segnali a luce rossa	N° 6 razzi a paracadute a luce rossa; N° 3 segnali a luce rossa	N° 6 razzi a paracadute a luce rossa; N° 3 segnali a luce rossa
Mezzo di governo ausiliario indipendente dal dispositivo di governo primario	X	X	X
Tabella dei segnali di salvataggio	X	X	X
Bandiera da segnalazione corrispondente al proprio nominativo internazionale	X	X	X
Carte nautiche (della zona in cui si opera)	X	X	X
Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	100% persone a bordo	100% persone a bordo se entro le 20 miglia.	200% persone a bordo, se entro le 40 miglia.
Dispositivo automatico di sganciamento idrostatico (se le zattere sono munite di cinghia di ritenuta)	X	X	X
Battello di emergenza (per navi di lunghezza fra le perpendicolari uguale o superiore a 24 mt. non dotate di almeno un'imbarcazione di salvataggio a motore)	X	X	X
N° 2 - tuta da immersione (obbligatoria solo per navi con battello di emergenza)	X	X	X
Indumento di protezione termica (n° 1 per ogni persona)	Oltre le 20 miglia		X
Valigetta pronto soccorso (Decreto 01 ottobre 2015)	Tabella D	Tabella D	Tabella A
Apparato VHF	X	X	X
Apparato EPIRB 406 Mhz	X	X	X
Stazione radiotelefonica ad onde ettometriche		X	X
Apparato AIS	Unità LFT > 15 mt	Unità LFT > 15 mt	Unità LFT > 15 mt
Apparato BlueBox	Unità LFT > 12 mt	Unità LFT > 12 mt	Unità LFT > 12 mt

4. PESCA D'ALTURA (ES. MEDITERRANEA)

Tabella 4: dotazioni pesca d'altura

	PESCA D'ALTURA (ES. MEDITERRANEA)	
		Note
Cintura di salvataggio (strisce riflettenti, luce e fischietto). N° 1 per ogni delle persone a bordo.	X	
N° 2 - Salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno mt. 30 (navi di LFT = o > 24 mt.). (	X	Il n° può differire in base alle caratteristiche dell'imbarcazione. Valutare il Piano di Sicurezza.
N° 2 - Salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e boetta fumogena (navi di LFT = o > 24 mt.).	X	Il n° può differire in base alle caratteristiche dell'imbarcazione. Valutare il Piano di Sicurezza.
Mezzi antincendio / estintori (art. 16 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218). Tutte le navi devono essere munite degli estintori a schiuma o a polvere o a CO2	Estintori CO2 Estintori Schiuma Estintori polvere	Il n° può differire in base alle caratteristiche dell'imbarcazione. Valutare il Piano di Sicurezza. Può essere presente anche un autorespiratore.
Scandaglio a mano	X	
Ancora efficiente, con cavo di lunghezza non inferiore a 50 mt	X	
Elenco dei segnali e fari da nebbia	Oltre le 20 miglia	
Fanali regolamentari	X	
Pompa di esaurimento	X	
Dispositivi di segnalazione	X	
Bussola magnetica normale	X	Può essere presente anche una girobussola
Segnali di soccorso	Razzi a paracadute a luce rossa; Fuochi a mano; Boette fumogene; Impianto CO2	Il n° può differire in base alle caratteristiche dell'imbarcazione. Valutare il Piano di Sicurezza.
Mezzo di governo ausiliario indipendente dal dispositivo di governo primario	X	
Tabella dei segnali di salvataggio	X	
Bandiera da segnalazione corrispondente al proprio nominativo internazionale	X	
Carte nautiche (della zona in cui si opera)	X	
Zattere di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	200% persone a bordo	Il n° può differire in base alle caratteristiche dell'imbarcazione. Valutare il Piano di Sicurezza.

Dispositivo automatico di sganciamento idrostatico (se le zattere sono munite di cinghia di ritenuta)	X	
Battello di emergenza (per navi di lunghezza fra le perpendicolari uguale o superiore a 24 mt. non dotate di almeno un'imbarcazione di salvataggio a motore)	X	Il n° può differire in base alle caratteristiche dell'imbarcazione. Valutare il Piano di Sicurezza.
Tute da immersione (obbligatoria solo per navi con battello di emergenza)	X	Il n° può differire in base alle caratteristiche dell'imbarcazione. Valutare il Piano di Sicurezza.
Indumento di protezione termica (n° 1 per ogni persona)	Oltre le 20 miglia	Il n° può differire in base alle caratteristiche dell'imbarcazione. Valutare il Piano di Sicurezza.
Valigetta pronto soccorso	Tabella B	
Apparato VHF	X	
Apparato EPIRB 406 Mhz	X	
SART – Search and rescue transponder	X	
Apparato AIS	Unità LFT > 15 mt	Unità LFT > 15 mt

INVESTIMENTI RELATIVI ALL'ACQUISTO DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA E DEI MEZZI DI SALVATAGGIO

Il sostegno del FEAMPA agli investimenti in materia di sicurezza delle imbarcazioni utilizzate sia dalle imprese della pesca, che dell'acquacoltura sono previste nell'ambito dell'operazione **“54-Investimenti in dispositivi di sicurezza”**.

L'aiuto pubblico per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature per la sicurezza è ammissibile solo quando è utilizzato per migliorare la sicurezza dell'imbarcazione con attrezzature migliorative rispetto a quelle minime previste dal codice della navigazione ovvero da norme comunitarie.

Nelle tabelle 1,2,3 e 4 sono riportate le indicazioni delle dotazioni di sicurezza minime per le diverse tipologie di imbarcazioni da pesca (lunghezza e TSL) nonché per range di operatività in termini di distanza dalla costa (3, 6, 12, 20 miglia nautiche ed oltre). Sulla base di queste indicazioni è possibile valutare dai documenti di bordo la distanza massima dalla costa cui l'imbarcazione è autorizzata in funzione della lunghezza dell'imbarcazione, della stazza in TSL e dalle dotazioni di sicurezza, apparati radio e sistemi di geolocalizzazione in caso di emergenza. Di seguito si riportano alcuni esempi di spesa ammessa in termini di acquisto ed installazione di dotazioni di sicurezza a valere sull'operazione di codice 54.

Esempio n.1

Un'imbarcazione di piccola pesca costiera di lunghezza inferiore a 12 m f.t. autorizzata alla pesca entro le 6 miglia nautiche potrebbe incrementare il suo livello di sicurezza, acquistando ed installando tutto quello previsto per un'imbarcazione di piccola pesca costiera autorizzata alla pesca entro le 12 miglia nautiche. Dalla Tabella 2 nelle ultime tre righe è possibile notare la differenza nelle dotazioni di sicurezza minime previste tra una imbarcazione di piccola pesca costiera di lunghezza inferiore a 12 m f.t. autorizzata alla pesca entro le 6 ed entro le 12 miglia nautiche; pertanto le attrezzature ammesse sono l'EPIRB, l'apparato AIS e quello BLUE BOX.

Esempio n.2

Un'imbarcazione di piccola pesca costiera di lunghezza inferiore a 12 m f.t. autorizzata alla pesca entro le 6 miglia nautiche potrebbe incrementare il suo livello di sicurezza, acquistando ed installando un numero maggiore di attrezzature previste per l'autorizzazione di cui è in possesso. Nel caso di specie potrebbe acquistare una seconda radio VHF-DSC ed un numero maggiore di salvagenti anulari con cima galleggiante da installare in più punti dell'imbarcazione al fine di velocizzarne l'utilizzo in caso di emergenza. In questo caso si evidenzia l'obbligatorietà a mantenere la doppia dotazione minima prevista per il periodo previsto per la stabilità dell'operazione.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*
Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DG PEMAC – Pemac 4

Ai Componenti del Tavolo Istituzionale
FEAMPA 2021/2027
LORO SEDI

Oggetto: PN FEAMPA 2021/2027 – Chiusura procedura di approvazione del Tavolo Istituzionale per l'approvazione della Nota metodologica “Indicazioni sull’attuazione di investimenti relativi alla flotta peschereccia ed alle imprese di pesca”.

Con la presente si comunica, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale, la chiusura della consultazione per iscritto, avviata con Nota prot. n. 0252305 del 05/06/2025, per l’approvazione del documento Nota metodologica “Indicazioni sull’attuazione di investimenti relativi alla flotta peschereccia ed alle imprese di pesca”.

Pertanto, il documento citato si ritiene approvato e si trasmette in allegato alla presente.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Saverio Abate

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)



Francesco
Saverio Abate
MIPAAF
19.06.2025
13:01:40
GMT+01:00

Il Dirigente
Roberta Cafiero
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.



ROBERTA
CAFIERO
MiPAAF
19.06.2025
11:26:29
GMT+02:00